



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 DEL 31/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE (C.S.T.).

L'anno **2026**, addì **31** del mese di **luglio** alle ore **09:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.. BRUNI IURI.

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
RUSSO MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
OTTAVIANI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
BILENCI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PAVIA VITO	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PELLICCIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
VANNETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Presente
PONTICELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
GALARDI ENRICO	CONSIGLIERE	Assente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CORTAZZO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2026
Numero: 1823

OGGETTO

ADESIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE (C.S.T.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, Dott. Piero Pii illustrare il punto posto all'ordine del giorno relativo all'adesione alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (CST)

UDITI gli interventi e dato atto del dibattito verbalizzato a parte ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Si unisce alla seduta il consigliere Galardi, consiglieri presenti n. 16;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria della società "Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento S.r.l." - con sede in Poggibonsi (SI), località Drove n. 15, centro direzionale Campomaggio, capitale sociale pari a Euro 20.800,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Arezzo - Siena 00568480529, Numero Rea SI-76119 - ricevuto dal Notaio Pescatori di Poggibonsi (SI) in data 29.04.2026, rep. 76010, racc. 28539, reg.to a Poggibonsi in pari data al n. 836, serie 1T, con il quale è stata deliberata la trasformazione eterogenea regressiva della detta società in "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione", fondazione di partecipazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500*septies* del codice civile, con espressa volontà di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e di non procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), conseguentemente deliberando altresì l'approvazione del relativo statuto e la destinazione dell'intero patrimonio netto della società così trasformata, come risultante dalla relazione giurata di stima in tale sede prodotta e approvata, pari a Euro 160.413,08, a fondo di dotazione iniziale della detta fondazione risultante dalla trasformazione stessa;

PRESO ATTO del testo dello statuto della Fondazione risultante dalla trasformazione sopradescritta, accluso al verbale di assemblea straordinaria sopra citato ed allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale delibera, il quale disciplina i seguenti argomenti nel modo rispettivamente sintetizzato come segue:

- **scopo dell'ente** (art. 2): realizzare attività conoscitive, di ricerca e di promozione dirette a stimolare ed assistere la costituzione, lo sviluppo e la competitività delle imprese, e proporsi di svolgere, promuovere ed avviare e realizzare studi e ricerche, collaborazioni, progetti che abbiano quale caratteristica quella di favorire l'innovazione, la promozione, l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale, con la finalità principale di supportare la sostenibilità e lo sviluppo economico, sociale e territoriale, nonché la cooperazione tra imprese, enti pubblici e privati. In particolare, proponendosi di operare a livello di: a. innovazione e trasferimento tecnologico, b. promozione, c. internazionalizzazione, d. cooperazione internazionale; e. formazione e orientamento, f. integrazione e networking, g. promozione di progetti di interesse pubblico-privato;
- **categorie di partecipanti** (art. 5): i partecipanti alla fondazione si dividono in: a. Fondatori: i soggetti indicati nell'atto costitutivo e coloro che, successivamente, vengano ammessi in tale categoria; b. Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono in modo significativo agli scopi della Fondazione mediante contributi pluriennali in denaro, beni o servizi; c. Ordinari: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla sua attività mediante il versamento di una quota di partecipazione annuale; si acquistano comunque dette qualifiche solo successivamente al versamento della quota a fondo di dotazione e della quota annuale di partecipazione deliberata dall'organo di indirizzo;

- **forma di amministrazione e modalità di nomina degli amministratori** (artt. 7-11): l'Organo di Indirizzo è l'organo di governo della Fondazione, cui competono le decisioni strategiche fondamentali, presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da un numero di membri da 3 a 11 che durano in carica tre anni e la cui maggioranza è designata dai Fondatori, garantendo a ciascuno di essi almeno un rappresentante, mentre i restanti membri sono eletti dall'Assemblea tra le altre categorie di partecipanti; il Consiglio di Amministrazione è invece l'organo esecutivo e di gestione della Fondazione, cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dall'Organo di Indirizzo, composto da 3 a 7 membri, incluso il Presidente, tutti nominati dall'Organo di Indirizzo e che durano in carica tre anni;
- **facoltà di recesso** del partecipante (art. 6): ogni partecipante può recedere dalla fondazione con preavviso di almeno sei mesi ed effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte; il recesso non dà diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati al fondo di dotazione;
- **possibilità di ingresso di nuovi partecipanti** (art. 5, comma 4): la domanda di ammissione dev'essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il quale istruisce la domanda stessa, verificando i requisiti del candidato e la sua coerenza con gli scopi della Fondazione e - per l'ammissione di nuovi Fondatori - acquisendo il parere obbligatorio e vincolante dei Fondatori esistenti, a maggioranza dei due terzi; la proposta di ammissione, corredata del parere del CdA e, se del caso, dei Fondatori, è sottoposta all'Organo di Indirizzo, il quale delibera nel merito con il voto favorevole della maggioranza (e, per l'ammissione di nuovi Fondatori, dei due terzi) dei componenti;

RISCONTRATO che l'attuale compagine dei Fondatori della fondazione di cui sopra è costituita da:

- Associazione Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena,
- Associazione Provinciale Artigianato Senese,
- Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa – Associazione di Siena,
- CONFAPI Toscana;
- Università degli Studi di Siena;
- Università degli Studi di Firenze;

RILEVATO che – come esposto in sede di assemblea di trasformazione di cui sopra e documentato nel relativo verbale sopra richiamato - le ragioni che hanno indotto la trasformazione stessa hanno risieduto in particolare nella circostanza che la precedente forma giuridica della società a responsabilità limitata consortile non era più pienamente adeguata al perseguimento degli scopi ideali e non lucrativi che i soci intendevano ora perseguire in via esclusiva e preminente, attraverso un'attività che aveva progressivamente assunto connotati di utilità sociale e di interesse generale che mal si conciliavano con la struttura e la finalità lucrativa, seppur mutualistica, tipica delle società di capitali, rispetto alle quali si è ritenuto che la forma giuridica invece più idonea a recepire e valorizzare tali finalità fosse quella della fondazione di partecipazione, ente senza scopo di lucro, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, la cui forma appunto avrebbe consentito di destinare in via permanente il patrimonio sociale al perseguimento di scopi "non profit" e, al contempo, di mantenere una struttura aperta e pluralistica, in grado di accogliere il contributo di nuovi soggetti che ne condividessero le finalità e gli obiettivi connessi con le attività di interesse generale specificate nello statuto della fondazione;

PRESO ATTO dell'invito ad aderire alla fondazione di cui sopra, che - coerentemente alle suddette ragioni di recepimento dei contributi che nuovi soggetti siano in grado di apportare - è stato rivolto dal Presidente della fondazione stessa all'Università degli Studi di Siena, nonché all'Università degli Studi di Firenze e al Comune di Colle Val d'Elsa, e tenuto anche conto del favorevole orientamento già assunto ed espresso dalle suddette università;

RICHIAMATA la determinazione n. 406 del 07.05.2026 con la quale veniva affidata all'Avv. Grazzini Andrea di Firenze un'attività di consulenza legale per valutare la sussistenza di profili di interesse generale che legittimino l'adesione del Comune alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione;

PRESO ATTO del parere legale sopra citato, documento che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" dal quale risulta che sussistono negli scopi sociali della Fondazione finalità di interesse generale direttamente imputabili a soggetti pubblici come riportato anche nella conclusione ed in particolare che:

- *“Le singole attività (elencate ai punti da 1.1 a 1.7 dell'art. 2 dello statuto) che la Fondazione è chiamata a svolgere confermano la conclusione ora raggiunta, essendo certamente connotate da una finalità di interesse generale, con particolare riferimento alla innovazione; alla promozione economica tramite “iniziative di valorizzazione del sistema economico locale e nazionale” e il sostegno all'internazionalizzazione; alla cooperazione internazionale, anche tramite forme di collaborazione con enti pubblici o il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella progettazione di iniziative; alla sinergia con enti di ricerca pubblici; alla realizzazione di progetti di interesse pubblico- privato rivolti – tra l'altro – alla inclusione sociale, alla educazione ambientale, al coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche.*
- *Il secondo comma del medesimo articolo precisa che tutta l'attività è finalizzata alla crescita imprenditoriale attraverso innovazione tecnologica, organizzativa e culturale. Anche questa disposizione non esprime una finalità di sostegno a interessi privati specifici (di una singola impresa), ma orienta lo scopo statutario alla*

crescita complessiva del tessuto imprenditoriale locale, cioè a una funzione (tradizionalmente considerata pubblica) di sviluppo economico territoriale.

- *l'analisi della Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (condotta con particolare riferimento ai punti maggiormente sensibili) rivela la presenza di elementi sostanziali (personalità giuridica, assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili, finalità ampiamente pubblicistiche, presidio di controllo sulla governance, assenza di rischio finanziario conseguente alla partecipazione) che superano il vaglio della legittimità dell'adesione per una Pubblica Amministrazione (fatto salvo il suggerimento esposto nel par. 4.2.2 del presente parere).*
- *I medesimi elementi escludono, altresì, ragionevolmente, che la Fondazione risulti un successore funzionale tal quale della società Centro Sperimentale del Mobile: essa, infatti, presenta una veste obbiettivamente pubblicistica, e non si limita a riproporre le medesime attività e la medesima composizione soggettiva che la Magistratura contabile aveva ritenuto inadatta a giustificare la partecipazione pubblica”.*

VERIFICATO, quindi, preliminarmente che i fini statuari della Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione rappresentano esigenze e finalità di interesse generale direttamente imputabili alla sfera pubblicistica e proprie anche di un ente locale e rientranti nei suoi fini istituzionali;

PREMESSO che il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – T.U.S.P., D.Lgs 175/2016, non si applica alle fondazioni ed a tutti gli organismi partecipati dalla Pubblica Amministrazione che non abbiano natura societaria. Questo non significa, però, che tutta una serie di principi di “buon senso” e di buon andamento in esso contenuti possono essere ignorati;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Servizio “Economico Finanziario e Patrimonio” dell’Ente che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stata verificata l’autosufficienza patrimoniale della Fondazione in questione come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata la copertura dei costi con i propri ricavi ed in particolare è stata esaminata la sostenibilità finanziaria sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo e le ragioni di sostenibilità economica;

TENUTO CONTO che l’importo di risorse finanziarie da assumere a carico del Comune di Colle di Val d’Elsa a fronte di tale adesione, ai sensi dell’art. 5 dello statuto della fondazione, come sopra riportato, ammonterà - per effetto delle specifiche determinazioni in merito assunte dagli organi della fondazione stessa - al valore di Euro 1.000,00, il cui significato è puramente convenzionale e simbolico, stabilito a titolo di quota da apportare a fondo di dotazione;

PRECISATO che in base agli accordi presi e convenuti fra le parti prima dell’ingresso del Comune di Colle di Val d’Elsa nella Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione:

- i rapporti finanziari del Comune nei confronti della Fondazione si esauriranno con la sottoscrizione e versamento della quota sociale del fondo di dotazione di euro 1.000,00 (Mille/00);
- in futuro il Comune non verserà quote e/o contributi alla Fondazione stessa previsti dagli articoli 5, commi 2 e 5 ed al punto a) dell’articolo 15 del vigente statuto;
- il contenuto di tali accordi sarà deliberato dall’organo di indirizzo della Fondazione nella stessa seduta nella quale delibererà l’ingresso del Comune quale socio fondatore;

e come risulta da apposita comunicazione del 2 luglio 2026, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione al n. 12864 e che viene allegata al presente atto sotto la lettera “D”;

PRESO ATTO, quindi, che i rapporti finanziari tra ente locale e fondazione, quale strumento prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche si devono esaurire nella fase di adesione e di conseguenza l’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente a cui la fondazione vada incontro per garantirne l’equilibrio economico-patrimoniale e/o finanziamenti sistematici per ripiano di perdite o disavanzi ne snaturerebbe le caratteristiche essenziali e si tradurrebbe, sostanzialmente nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime ad esse connesse (delibere Sezioni di controllo Corte Conti Piemonte n. 24/2012 e Abruzzo 5/2017);

VISTO lo Statuto Sociale della Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione;

RITENUTO strategico aderire alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

OSSERVATO che il bilancio di previsione 2026/2028 dalla sua approvazione fino alla data odierna ha subito variazioni:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 23.03.2026, esecutivo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di variazione agli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2026 e conseguentemente variazioni delle dotazioni di cassa 2026;
- con determinazione del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" n. 140 del 27.02.2026, esecutiva, per il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi di parte capitale 2025 esigibili nel 2026 relativi agli interventi in corso e della spesa di personale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2026, esecutiva ai sensi di legge per il riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2026, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.04.2026, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026, esecutiva, ratificata con deliberazione consiliare n. 49 del 17.06.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate variazioni al Piano esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04.06.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate variazioni al Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 12.06.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate variazioni al Piano esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 16.06.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate variazioni al Piano esecutivo di Gestione 2026/2028;

VISTE:

- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) G.U. Serie Generale n. 302 del 30.12.2018 ed in particolare l'art. 1, commi 819 e seguenti relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;
- la Legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) G.U. Serie Generale n. 305 del 31.12.2025 ed in particolare l'articolo 1, comma 785, sulla definizione dell'equilibrio di bilancio;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 31.07.2026, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed approvato l'assestamento generale del bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dall'Organo di revisione economico-finanziaria n. 67 del 22.07.2026, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "E";

VISTO l'art. 42, 2 comma, lettera e), della Legge 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 12.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii ed suoi allegati;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 16;
- voti favorevoli: n.12;
- astenuti: n. 4 (Cavalieri, Galardi, Ponticelli, Vannetti);

Pertanto,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parti integranti e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare ed autorizzare la partecipazione del Comune di Colle di Val d'Elsa alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (C.S.T.), fondazione di partecipazione con personalità giuridica privata senza scopo di lucro;
3. di approvare lo Statuto sociale della Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (C.S.T.), che viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di provvedere alla sottoscrizione ed al versamento della quota sociale del fondo di dotazione di euro 1.000,00 (Mille/00), che trova imputazione nel bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, alla missione 1, programma 11, titolo 1°, capitolo 1127 "Quota di adesione alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (C.S.T.)";
5. di richiedere alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (C.S.T.) modifiche statutarie che stabiliscano per i soggetti pubblici l'esonero della contribuzione attualmente prevista dall'art. 15, comma 1, lettera a);
6. di demandare al Servizio 5 Economico Finanziario e Patrimonio" l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
7. di dare mandato al Sindaco pro-tempore, Dott. Pii Piero, per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
8. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 la presente deliberazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI

ALLEGATO "E" AL N. 28.539 DI RACCOLTA

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE**

=*=*=*=*=*=*=*=

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- Denominazione e sede -

1. È costituita per iniziativa dei Soci Fondatori: "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA"; "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENESE"; "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", Associazione di Siena; e "CONFAPI TOSCANA", la "FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE", con fini di promozione imprenditoriale, territoriale, culturale e di ricerca e sede in Loc. Drove 15 - 53036 Poggibonsi (Siena).

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa risponde allo schema ed ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato giuridicamente ed in via principale dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Articolo 2

- Scopo -

1. La Fondazione realizza attività conoscitive, di ricerca e di promozione dirette a stimolare ed assistere la costituzione, lo sviluppo e la competitività delle imprese, e si propone di svolgere, promuovere ed avviare e realizzare studi e ricerche, collaborazioni, progetti che abbiano quale caratteristica quella di favorire l'innovazione, la promozione, l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale, con la finalità principale di supportare la sostenibilità e sviluppo economico, sociale e territoriale, nonché la cooperazione tra imprese, enti pubblici e privati. In particolare, la fondazione si propone di operare a livello di:

a. Innovazione e trasferimento tecnologico: promuovere progetti di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, con particolare attenzione al cambiamento climatico e all'utilizzo di tecnologie avanzate, anche a supporto di Enti pubblici.

b. Promozione: Organizzare e partecipare ad iniziative di promozione dei sistemi produttivi ed economici a livello locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione all'integrazione di attività e competenze di interesse, anche mediante la realizzazione di eventi, fiere e convegni.

c. Internazionalizzazione: Sostenere le imprese nell'espansione verso mercati esteri, promuovendo progetti di coopera-

zione internazionale e facilitando l'ingresso delle stesse

nei mercati globali, con particolare attenzione agli aspetti socioeconomici di interesse territoriale.

d. Cooperazione internazionale: Collaborare con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, per il sostegno a progetti di sviluppo economico e sociale, prevedendo anche possibilmente il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella progettazione e attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.

e. Formazione e Orientamento: Organizzare ed erogare corsi di formazione, seminari e workshop rivolti sia alle imprese, persone fisiche e enti pubblici. Progettare e realizzare attività di formazione finanziata e non, avvalendosi di collaborazioni esterne e attuare progetti di orientamento sulla conoscenza dei sistemi imprenditoriali.

f. Integrazione e Networking: Favorire l'integrazione, lo scambio di conoscenze e la creazione di reti tra imprese, scuole, università, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, al fine di creare sinergie e promuovere la collaborazione tra il settore privato e le istituzioni pubbliche.

g. Promozione di Progetti di Interesse Pubblico-Privato: Sostenere e realizzare progetti che abbiano un impatto positivo sul territorio, come:

- iniziative di inclusione sociale, educazione ambientale anche con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche;
- progetti e attività sull'identità e il capitale territoriale e azioni di marketing territoriale;
- progetti volti a valorizzare il carattere innovativo delle specificità produttive locali anche attraverso la creazione di strumenti, progetti, collaborazioni ed eventi dedicati;

2. Con tali attività la Fondazione intende favorire la crescita imprenditoriale sia quantitativa che qualitativa, avendo come criterio fondamentale per le proprie attività l'innovazione tecnologica, organizzativa e culturale, così da agevolare la crescita di una imprenditorialità avanzata, connotata dalla massima efficacia sul mercato locale, nazionale ed internazionale.

3. La fondazione può partecipare a Reti di Imprese ed Associazioni, Consorzi, Enti od altri soggetti, che abbiano scopi complementari o connessi al proprio o che siano da essa promosse;

4. I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svolti, oltre che a favore dei soci, anche a favore di altri Enti ed operatori del settore, a fronte di specifica copertura finanziaria.

5. La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, operando sempre in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con l'assenza di scopo di lucro che la caratterizza.

Articolo 3

- Attività strumentali -

1. La Fondazione si riserva, al fine del miglior perseguimento degli scopi statutari, la facoltà di svolgere ogni attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale. In particolare, la Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statutari, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ed effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria.

2. Tutte le attività di cui al comma precedente devono mantenere carattere ausiliario e strumentale rispetto alle finalità istituzionali e i relativi proventi devono essere interamente reinvestiti per il perseguimento di tali finalità.

3. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, fra l'altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture culturali o di ricerca delle quali le sia affidata la gestione;

d) promuovere o svolgere attività di ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Fondatori -

1. Soci Fondatori sono: "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA"; "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENESE"; "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", Associazione di Siena; e "CONFAPI TOSCANA".

Possono diventare Soci Fondatori sia enti pubblici sia imprese sia Associazioni, secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto.

Articolo 5

- Categorie di Soci e procedura di ammissione -

1. Sono Soci della Fondazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al loro raggiungimento anche mediante la loro partecipazione personale e diretta alle sue attività di studio, ricerca e documentazione, accettano il presente Statuto e abbiano fatto domanda di adesione accolta dagli organi statutari.

2. Si acquista la qualifica di Socio solo successivamente al versamento della quota a Fondo di Dotazione e della quota annuale di partecipazione deliberata dall'Organo di indirizzo.

3. I Soci alla Fondazione si dividono in:

a. Soci Fondatori: i soggetti indicati nell'atto costitutivo e coloro che, successivamente, vengano ammessi in tale categoria.

b. Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono in modo significativo agli scopi della Fondazione mediante contributi pluriennali in denaro, beni o servizi.

c. Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sua attività mediante il versamento di una quota di partecipazione annuale.

4. La procedura di ammissione di nuovi Soci è la seguente:

a) La domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, deve specificare la categoria di socio per la quale si concorre e l'impegno a rispettare lo Statuto e i regolamenti.

b) Il Consiglio di Amministrazione istruisce la domanda, verificando i requisiti del candidato e la sua coerenza con gli scopi della Fondazione.

c) Per l'ammissione di nuovi Soci Fondatori, il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio e vincolante dei Soci Fondatori esistenti, espresso a maggioranza dei due terzi.

d) Il Consiglio di Amministrazione sottopone la proposta di ammissione, corredata del proprio parere e, se del caso, del parere dei Soci Fondatori, all'Organo di Indirizzo.

e) L'Organo di Indirizzo delibera sull'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Per l'ammissione di nuovi Soci Fondatori è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

5. L'Organo di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce annualmente l'ammontare delle quote di partecipazione per ciascuna categoria e, se del caso, per ciascun socio, sulla base del bilancio preventivo e dei programmi di attività. I criteri di determinazione devono assicurare proporzionalità rispetto all'impegno partecipativo e trasparenza. Eventuali contributi aggiuntivi possono essere deliberati dall'Organo di Indirizzo, con maggioranza qualificata, solo per far fronte a specifiche e motivate esigenze progettuali o patrimoniali, predeterminando criteri e modalità di riparto tra i Soci.

Articolo 6

- Recesso ed Esclusione -

1. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o, per le persone fisiche, per morte.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui:

a. morosità nel versamento dei contributi;

b. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;

c. comportamento contrario ai doveri di leale collaborazione.

d. accertato stato di crisi e/o insolvenza.

e. apertura di procedure di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali che pregiudichino la capacità di adempiere agli obblighi verso la Fondazione.

3. La delibera di esclusione deve essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti al Socio, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni. La decisione finale deve essere motivata.

4. Ogni Socio può recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte

5. Il recesso o l'esclusione non danno diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati al Fondo di Dotazione, i quali restano definitivamente acquisiti al patrimonio della Fondazione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

- Organi della Fondazione -

1. Sono organi della Fondazione:

a. l'Organo di Indirizzo;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Presidente;

d. Il Direttore (se nominato)

e. l'Organo di Controllo;

f. l'Assemblea dei Soci.

2. Salvo quanto diversamente previsto, e fermo il rispetto della disciplina vigente, le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, debitamente documentate. L'Organo di Indirizzo può deliberare l'attribuzione di un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nei limiti di legge e in misura proporzionata all'impegno richiesto.

3. I componenti degli organi sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, come disciplinato dall'apposito articolo del presente Statuto.

Articolo 8

- Organo di Indirizzo -

1. L'Organo di Indirizzo è l'organo di governo della Fondazione, cui competono le decisioni strategiche fondamentali.

2. È composto da un numero di membri da 3 (tre) a 11 (undici), nominati come segue:

a) la maggioranza dei membri è, in ogni caso, designata dai Soci Fondatori, garantendo a ciascuno di essi almeno un rap-

presentante;

b) i restanti membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra le altre categorie di Soci.

3. I membri dell'Organo di Indirizzo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi agiscono in piena autonomia e non rappresentano interessi particolari dei soggetti che li hanno designati.

4. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

5. Spetta all'Organo di Indirizzo:

a) approvare le linee strategiche, i programmi pluriennali e gli obiettivi della Fondazione;

b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente e stabilirne il compenso. Inoltre, nominare e revocare il Vicepresidente

c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, ed attribuire il loro compenso;

d) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se redatto;

e) deliberare sulle modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti;

f) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti;

g) approvare i regolamenti interni della Fondazione.

h) Deliberare sull'ammissione dei Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari su proposta del Consiglio di Amministrazione

i) deliberare sulle quote di partecipazione e sui contributi aggiuntivi ai sensi dell'art. 5.

6. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. L'Organo di Indirizzo viene convocato dal suo Presidente mediante PEC o lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. L'Organo può riunirsi anche al di fuori della sede sociale e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza.

Articolo 9

- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo e di gestione della Fondazione. È composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, incluso il Presidente, nominati dall'Organo di Indirizzo. I consiglieri sono scelti prioritariamente tra persone che abbiano ricoperto o ricoprano cariche nei Soci Fondatori o che posseggano comprovata esperienza e professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Gli enti

pubblici soci hanno facoltà di proporre all'Organo di Indirizzo la nomina di un candidato per ciascuna categoria di ente; l'Organo di Indirizzo decide sulla nomina in piena autonomia.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dall'Organo di Indirizzo. In particolare:

a) predispone i programmi di attività da sottoporre all'Organo di Indirizzo;

b) redige la proposta di bilancio di esercizio e di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Indirizzo;

c) istruisce le domande di ammissione dei Soci e delibera sull'esclusione e il recesso, secondo le procedure previste;

d) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;

e) gestisce il patrimonio della Fondazione e attua le delibere dell'Organo di Indirizzo;

f) può nominare un Direttore, se ritenuto necessario, definendone compiti e compenso, per la gestione operativa della struttura.

g) delibera in merito all'esercizio dei poteri delegati al Presidente e/o al Direttore, vigilando sul loro operato.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante PEC o lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con comunicazione da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede sociale e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza.

Articolo 10

- Presidente della Fondazione -

1. Il Presidente è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i propri componenti o anche all'esterno, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Indirizzo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di

età.

Articolo 11

- Direttore -

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie nell'ambito di soggetti aventi specifica esperienza e competenza nei settori rientranti negli scopi della Fondazione.

2. Il Direttore provvede:

a) a dare attuazione a tutte le deliberazioni degli organi della Fondazione, sotto la direzione e il controllo del Consiglio di Amministrazione;

b) a dirigere e coordinare l'attività di competenza della Fondazione, con piena autonomia di gestione, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta;

c) a redigere il budget, sulla base del programma dettagliato delle attività di cui alla lettera precedente e a presentare il bilancio di esercizio secondo quanto previsto all'art. 18 del presente Statuto;

d) a provvedere alla realizzazione di tutte le azioni necessarie alla gestione e allo sviluppo delle attività della Fondazione per raggiungere i suoi scopi, con particolare riguardo alla gestione delle relazioni con i partner professionali e istituzionali e svolgere le seguenti funzioni:

- è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione della gestione economica e finanziaria dei fondi di dotazione e di gestione;

- cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni stipulate dalla Fondazione per quanto concerne gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;

- dirige il personale della Fondazione;

- collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione dei bilanci, preventivi e consuntivi, della Fondazione.

e) a svolgere tutti gli ulteriori incarichi allo stesso attribuiti o delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Organo di indirizzo.

3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di indirizzo, senza avere diritto di voto.

Articolo 12

- Organo di Controllo -

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. L'Organo di Controllo si esprime con relazione sul bilancio di esercizio e con parere quando ad esso richiesto.

3. Può essere monocratico o collegiale (3 membri). I suoi componenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, sono nominati dall'Organo di Indirizzo.

4. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 13

- Assemblea dei Soci -

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote.

2. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

3. L'Assemblea ha funzioni consultive e propositive. In particolare:

a) Elegge, ai sensi di questo Statuto, i propri rappresentanti in seno all'Organo di Indirizzo;

b) formula pareri e proposte sull'attività della Fondazione, da sottoporre agli altri organi;

c) è sede di confronto e discussione sulle attività e le prospettive della Fondazione.

4. Ogni Socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

5. Alla convocazione delle Assemblee provvede il Presidente. La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Soci della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato per PEC o lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e la partecipazione può essere autorizzata anche in audio o in videoconferenza. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo, la data e l'ora della riunione in seconda convocazione, qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario per deliberare.

6. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, salvo quanto al punto precedente, a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.

7. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 14

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in beni e valori esistenti all'atto della costituzione della Fondazione;

b) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità ed acquisti, a qualsiasi titolo realizzati, che pervengano da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;

c) dagli eventuali avanzi della gestione.

d) dalle quote destinate al Fondo di Dotazione conferite dai nuovi soci.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarî.

3. In caso di destinazione alla Fondazione di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità per il perseguimento di specifiche finalità, diverse dallo scopo proprio della Fondazione, si applica l'articolo 32 del codice civile.

Articolo 15

- Entrate della Fondazione -

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei Soci, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dall'Organo di Indirizzo;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
- j) altre entrate.

Articolo 16

- Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione -

1. I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo o accantonati come riserva.

Articolo 17

- Esercizio Finanziario e bilancio -

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno, previo parere dell'Organo di Controllo.

Articolo 18

- Scritture contabili e Libri della Fondazione -

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili.

2. Presso la sede della Fondazione sono conservati l'elenco dei Soci distinti nelle loro diverse categorie, i documenti contabili ed extracontabili previsti dalle normative vigenti ed i seguenti libri della Fondazione:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di indirizzo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

- Conflitto di Interessi e Requisiti degli Organi -

1. I componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità adeguati al ruolo. Non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

2. I componenti degli organi devono astenersi dal partecipare a deliberazioni in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione. Essi devono comunicare tempestivamente al Presidente dell'organo di appartenenza ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3. L'Organo di Indirizzo può definire con apposito regolamento ulteriori cause di incompatibilità e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 20

- Estinzione e devoluzione del Patrimonio -

1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Organo di Indirizzo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, espletata la liquidazione, sarà devoluto, su delibera dell'Organo di Indirizzo, ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla normativa vigente.

Articolo 21

- Modifiche Statutarie e Trasformazione -

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Organo di Indirizzo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. La modifica dello scopo richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.

2. La trasformazione della Fondazione in società di capitali, ai sensi dell'art. 2500-octies del Codice Civile, può essere proposta dall'Organo di Indirizzo all'autorità governativa competente, qualora ciò sia ritenuto necessario per il miglior perseguimento degli scopi istituzionali con mutate forme giuridiche. La proposta di trasformazione dovrà definire i criteri per l'eventuale assegnazione delle azioni o quote, tenendo conto della natura e dell'origine delle risorse patrimoniali della Fondazione, della storia partecipativa dei Soci e della necessità di garantire, nei limiti consentiti dalla nuova forma giuridica, la continuità nel perseguimento di finalità di utilità sociale. La trasformazione non è ammessa qualora risulti in contrasto con la legge, in particolare in relazione alla provenienza del patrimonio da contributi pubblici o da liberalità ricevute per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 22

- Rinvio -

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.

F/to MINUTELLA ANGELO, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO

Repertorio n. 76.010

Raccolta n. 28.539

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società "CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO S.R.L.", con sede in Poggibonsi (SI), località Drove n. 15, centro direzionale Campomaggio, Capitale Sociale Euro 20.800,00 (ventimilaottocento e zero centesimi).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei,

il giorno ventinove (29) del mese di aprile,

in Poggibonsi, nel mio studio, alle ore undici (11,00).

Avanti a me Dottor ANDREA PESCATORI, Notaio in Poggibonsi, con studio in Piazza Mazzini n. 39, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- MINUTELLA ANGELO, nato a Buon Albergo (BN), il 17 aprile 1945, residente a Poggibonsi (SI), Via Monte Bianco n. 7, codice fiscale MNT NGL 45D17 B267W.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO S.R.L.", con sede in Poggibonsi (SI), località Drove n. 15, centro direzionale Campomaggio, Capitale Sociale Euro 20.800,00 (ventimilaottocento e zero centesimi), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Arezzo - Siena 00568480529, Numero Rea SI-76119, e richiede me Notaio di assistere e redigere il Verbale di Assemblea della detta società indetta per oggi, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere ed eventualmente deliberare, sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di trasformazione eterogenea regressiva della società in Fondazione di Partecipazione, denominata "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione", ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile, con esclusione dal perimetro degli Enti del Terzo Settore e conseguente non iscrizione al RUNTS;

2) Approvazione del nuovo statuto della "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione".

3) Nomina dei componenti dei primi organi della Fondazione.

4) Conferimento di poteri per l'esecuzione della delibera e per gli adempimenti conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto e su designazione unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor MINUTELLA ANGELO, il quale, constatato e fatto constatare:

- che, in conformità alle previsioni dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, con avviso di convocazione inviato in data 15 aprile 2026, tramite Posta Elettronica Certificata, a tut-

Registrato a POGGIBONSI

il 29 APRILE 2026

al n. 836

Serie 1T

Versate E. 356,00

ti i soci, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i componenti del Collegio Sindacale è stata convocata l'odierna assemblea;

- che, come risulta dal foglio di presenza che, previa sottoscrizione degli intervenuti, omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparente a me Notaio, sottoscritto a norma di legge, si allega al presente atto, sotto la lettera "A":

* è presente l'intero Capitale Sociale di Euro 20.800,00 (ventimilaottocento e zero centesimi), portato e sottoscritto, in base alle risultanze del registro delle imprese, dai soci, come segue:

. per Euro 6.578,16 (seimilacinquecentosettantotto e sedici centesimi) dalla "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA", con sede legale in Siena, Via dei Rossi n. 2, Codice Fiscale 92063740523, rappresentata dal suo Vice Presidente, signor BUSINI MARCO, nato a San Gimignano (SI), il 25 agosto 1965, residente a Colle di Val d'Elsa (SI), Via Eugenio Curiel n. 3/A, codice fiscale BSN MRC 65M25 H875D, debitamente autorizzato con delibera del Consiglio Generale di detta associazione in data 14 aprile 2026;

. per Euro 6.207,59 (seimiladuecentosette e cinquantanove centesimi) dalla "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENEGALESE", con sede in Siena (SI), Via dell'Artigianato n. 2, codice fiscale 80002900522, rappresentata dal suo Presidente, signor CERRI MARIO, nato a Casole d'Elsa (SI), il 6 agosto 1943, residente a Casole d'Elsa (SI), Via San Donato n. 90, codice fiscale CRR MRA 43M06 B984E, debitamente autorizzato con delibera della Giunta Esecutiva di detta associazione in data 15 dicembre 2025;

. per Euro 3.752,34 (tremilasettecentocinquantadue e trentaquattro centesimi) dalla "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - Associazione di Siena", con sede in Siena, Via delle Arti n. 4/6, codice fiscale 80005260528, rappresentata dal suo Vice Presidente, signor FANTACCI CARLO, nato a Poggibonsi (SI), il 22 febbraio 1964, residente a Poggibonsi (SI), Vicolo delle Chiavi n. 9, codice fiscale FNT CRL 64B22 G752Q, debitamente autorizzato con delibera della direzione territoriale di detta associazione in data 24 febbraio 2026;

. per Euro 4.261,91 (quattromiladuecentosessantuno e novantuno centesimi) dalla "CONFAPI TOSCANA", con sede in Pisa (PI), Località Spedaletto, Via Scornigiana n. 52/H, codice fiscale 94193010488, rappresentata dal suo Presidente della territoriale di Siena-Grosseto, signor MANGONE EMILIANO, nato a Siena (SI) il 2 febbraio 1975, residente a Sovicille (SI), Località Caggio di Sopra n. 375, codice fiscale MNG MLN 75B02 I7260, debitamente autorizzato con delibera della Giunta di Presidenza di detta associazione in data 27 aprile 2026;

* del Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti lui medesimo, quale Presidente, il signor BRILLI ALESSANDRO, nato a Chiusi (SI) il 19 novembre 1969, quale Vice Presidente, ed il signor ALESSANDRI MARCELLO, nato a Cinigiano (GR) il 22 luglio 1939, quale Consigliere; risultano assenti giustificati gli altri Consiglieri signori CECCONI RICCARDO, nato a Siena (SI) il 7 maggio 1965 e CARLI FILIPPO, nato a Poggibonsi (SI) il 18 agosto 1965;

* è presente al completo il Collegio Sindacale in persona del signor BONELLI FRANCESCO, nato a Poggibonsi (SI) il 4 settembre 1959, quale Presidente, e dei signori BALDINI GIANNI, nato a Siena (SI) il giorno 11 novembre 1969 e CAMERINI MARCO, nato a Poggibonsi (SI) il 13 maggio 1960, quali Sindaci Effettivi.

Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita, in quanto è presente l'intero capitale sociale, ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, poichè tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sulle materie in esso poste e ne accettano la discussione.

Il Presidente, procedendo alla trattazione congiunta, data la loro connessione, di tutti i punti posti all'ordine del giorno, illustra ampiamente le ragioni che hanno indotto l'organo amministrativo a proporre la trasformazione della società in Fondazione, ai sensi dell'art. 2500 septies codice civile.

Evidenzia, in particolare, come la forma giuridica della società a responsabilità limitata consortile, sebbene funzionale nella fase iniziale, non sia più pienamente adeguata al perseguimento degli scopi ideali e non lucrativi che i soci intendono ora perseguire in via esclusiva e preminente. L'attività svolta ha progressivamente assunto connotati di utilità sociale e di interesse generale che mal si conciliano con la struttura e la finalità lucrativa, seppur mutualistica, tipica delle società di capitali.

L'organo amministrativo, pertanto, ritiene che la forma giuridica più idonea a recepire e valorizzare tali finalità sia quella della Fondazione di Partecipazione, ente senza scopo di lucro, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. Tale modello organizzativo, come confermato dalla giurisprudenza, rientra a pieno titolo nello schema tipico disegnato dal legislatore. La forma proposta consentirebbe di destinare in via permanente il patrimonio sociale al perseguimento di scopi "non profit" e, al contempo, di mantenere una struttura aperta e pluralistica, in grado di accogliere il contributo di nuovi soggetti che ne condividano le finalità e gli obiettivi connessi con le attività di interesse generale specificate nello statuto della fondazione di cui viene proposta l'approvazione.

Il Presidente precisa che la trasformazione, ai sensi del-

l'art. 2500-septies del codice civile, non comporta l'estinzione della società e la creazione di un nuovo ente, ma la continuazione del medesimo in una nuova veste giuridica, con piena conservazione dei diritti e degli obblighi e in continuità di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla trasformazione, come previsto dall'art. 2498 del codice civile.

A tal fine, il Presidente espone che:

- la società non si trova in stato di liquidazione;
- secondo l'atto costitutivo attualmente vigente della società, non spetta ai soci alcun diritto particolare, né patrimoniale, né amministrativo;
- l'Organo amministrativo della società ha provveduto a redigere la relazione di cui al combinato disposto dell'art. 2500 *sexies*, comma 2, cod. civ. e dell'art. 2500 *septies*, comma 2, cod. civ., rimasta depositata presso la sede della società durante i trenta giorni precedenti l'odierna assemblea, contenente le motivazioni e gli effetti della trasformazione; relazione che, in copia, con omissione dei suoi allegati, omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparante a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**";
- l'organo amministrativo ha provveduto, inoltre, a predisporre una situazione patrimoniale della società, redatta sulla base del bilancio appositamente predisposto, riferito all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, e successivamente debitamente approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2026. Tale documento, per come riprodotto nel bilancio approvato - e quindi aggiornato ad una data non anteriore di centoventi giorni rispetto alla presente delibera, è stato messo a disposizione dei soci tutti per fornire una rappresentazione chiara ed attuale del patrimonio sociale, destinato a confluire nel fondo di dotazione della nascente fondazione, in ossequio ai doveri di diligenza e trasparenza - e che tutti i soci presenti dichiarano di ben conoscere, avendone ricevuto precedentemente copia, data anche la loro approvazione del bilancio di esercizio di cui trattasi, omessane la lettura per espressa dispensa datane dal costituito comparante a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**C**"; il Presidente dichiara che, successivamente alla data del 31 dicembre 2025, non si sono verificati fatti di rilievo tali da ridurre il patrimonio risultante dalla situazione patrimoniale di cui sopra;
- l'organo amministrativo ha provveduto a far redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della società, al fine di attestare la consistenza del patrimonio e l'effettività del fondo di dotazione della Fondazione che risulterà dalla trasformazione; tale relazione, redatta dal Dr. Stefano Pozzoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici della Università

di Napoli Parthenope, iscritto all'Ordine dei Dottori Commer-

cialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Firenze al n. 1359 ed al Registro dei Revisori Legali al n. 47294 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995, e dallo stesso asseverata con giuramento reso dinanzi al Notaio Rosanna Montano, di Firenze, in data 24 aprile 2026, Repertorio n. 67.411, omessane la lettura per espressa dispensa dante dal costituito comparente a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D". Da tale relazione, redatta sulla base della situazione patrimoniale ed economica riferita alla data del 31 dicembre 2025, risulta che il patrimonio netto contabile della società, alla suddetta data del 31 dicembre 2025, pari ad Euro 160.413,08 (centosessantamilaquattrocentotredici e otto centesimi), è capiente per la sua destinazione per il suo intero importo a fondo di dotazione della Fondazione;

- con la trasformazione, il patrimonio netto della società sarà interamente destinato a fondo di dotazione della costituenda Fondazione. Gli attuali soci, che assumeranno la qualifica di "Soci Fondatori", dovranno rinunciare a qualsiasi diritto economico sul capitale, che viene così permanentemente vincolato agli scopi della Fondazione;

- la Fondazione, risultante dalla trasformazione, sarà regolata dallo statuto conforme al nuovo tipo organizzativo conseguente alla trasformazione, appositamente predisposto dall'organo amministrativo, le cui clausole vengono brevemente esposte agli intervenuti;

- in particolare, la Fondazione risultante dalla trasformazione: avrà la seguente denominazione: "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione"; avrà lo scopo indicato nell'Articolo 2 dello statuto di cui propone l'approvazione e come in appresso allegato; la sede rimarrà invariata; la durata sarà a tempo indeterminato;

- ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., la Fondazione conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti, anche processuali, della società trasformanda;

- ai sensi dell'art. 2500 *novies* cod. civ., la deliberazione di trasformazione avrà efficacia decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per il tipo adottato, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;

- i soci che non concorrono alla presente deliberazione di trasformazione hanno diritto di recedere dalla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 1, cod. civ.;

- nella società trasformanda non sono occupati più di 15 (quindici) lavoratori.

Terminata l'esposizione, il Presidente apre la discussione. Dopo un breve dibattito, durante il quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti, e preso atto del parere favorevole espresso dal Dr. BONELLI FRANCESCO, quale Presidente

del Collegio Sindacale, ed a nome del medesimo, e del consenso unanime di tutti i soci, il Presidente pone in votazione la proposta come sopra dal medesimo formulata.

L'assemblea, udito quanto sopra, con il voto favorevole di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale,

D E L I B E R A

1. Di approvare la trasformazione eterogenea regressiva della società "CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO S.R.L." in "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione", fondazione di partecipazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500-septies del codice civile, con espressa volontà di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e di non procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Di approvare integralmente lo Statuto della "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione", composto di numero 22 (ventidue) articoli, che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega al presente verbale sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto ed approvare la documentazione predisposta ai fini della trasformazione ed allegata al presente atto: la relazione dell'organo amministrativo (Allegato "B"), la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, per come riportata nel bilancio approvato in data 22 aprile 2026 (Allegato "C") e la relazione giurata di stima del patrimonio sociale (Allegato "D").

4. Di destinare l'intero patrimonio netto della società, come risultante dalla relazione giurata di stima, e pari a Euro 160.413,08 (centosessantamilaquattrocentotredici e otto centesimi), a fondo di dotazione iniziale della "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione".

5. Di dare atto che gli attuali soci della società trasformanda, di seguito elencati, assumono la qualifica di "Soci Fondatori" della Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sopra allegato:

- "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA";
- "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENESE";
- "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", Associazione di Siena;
- e "CONFAPI TOSCANA".

6. Di stabilire, in conformità allo Statuto sopra allegato, che l'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2026.

7. Di nominare, ai sensi dello Statuto approvato, i componenti dei primi organi della Fondazione, che resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e precisamente:

Organo di Indirizzo (art. 8 dello Statuto):

* BUSINI MARCO, nato a San Gimignano (SI), il 25 agosto 1965, residente a Colle di Val d'Elsa (SI), Via Eugenio Curiel n. 3/A, codice fiscale BSN MRC 65M25 H875D, designato da "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA";

* PETRI FABIO, nato a Poggibonsi (SI) il 15 febbraio 1962, residente a Poggibonsi (SI), Via Belvedere n. 9, codice fiscale PTR FBA 62B15 G752V, designato da "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA" - Associazione di Siena;

* MANGONE EMILIANO, nato a Siena (SI) il 2 febbraio 1975, residente a Sovicille (SI), Località Caggio di Sopra n. 375, codice fiscale MNG MLN 75B02 I7260, designato da "CONFAPI TOSCANA";

* CERRI MARIO, nato a Casole d'Elsa (SI), il 6 agosto 1943, residente a Casole d'Elsa (SI), Via San Donato n. 90, codice fiscale CRR MRA 43M06 B984E, designato da "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO SENESE".

Consiglio di Amministrazione (art. 9 dello Statuto):

* MINUTELLA ANGELO, come sopra costituito (Presidente);

* BRILLI ALESSANDRO, nato a Chiusi (SI) il 19 novembre 1969, residente a Chiusi (SI) Via Francisco Ferrer n. 19, codice fiscale BRL LSN 69S19 C662N (Vice Presidente);

* TADDEINI GIACOMO, nato a Colle di Val d'Elsa (SI), il 31 gennaio 1983, residente a Poggibonsi (SI), Via Gallurì n. 19, codice fiscale TDD GCM 83A31 C847L (Consigliere);

* SAVELLI AVIANO, nato a Seggiano (GR) il 30 luglio 1963, residente ad Asciano (SI), Strada di Leonina n. 5, codice fiscale SVL VNA 63L30 I571C (Consigliere);

* ALESSANDRI MARCELLO, nato a Cinigiano (GR) il 22 luglio 1939, residente a Siena (SI), Via Giuseppe Verdi n. 27, codice fiscale LSS MCL 39L22 C705R (Consigliere).

Presidente della Fondazione (art. 10 dello Statuto):

* MINUTELLA ANGELO, come sopra costituito.

Organo di Controllo (art. 12 dello Statuto), in composizione collegiale:

* BONELLI FRANCESCO, nato a Poggibonsi (SI) il 4 settembre 1959, residente a Poggibonsi (SI), Località Pian dei Campi n. 1, codice fiscale BNL FNC 59P04 G752H (Presidente del Collegio)

* BALDINI GIANNI, nato a Siena (SI) il giorno 11 novembre 1969, residente a Monteroni d'Arbia (SI), Via delle Fonti n. 17, codice fiscale BLD GNN 69S11 I726G;

* CAMERINI MARCO, nato a Poggibonsi (SI) il 13 maggio 1960, residente a Poggibonsi (SI), Località Poggi di Villore n. 11, codice fiscale CMR MRC 60E13 G752I.

7. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor MINUTELLA ANGELO, e disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere

necessario per dare piena e completa esecuzione alla presente deliberazione, e quindi per:

- curare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione presso la competente Prefettura o Regione;
- compiere tutte le formalità necessarie per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competenti;
- apportare allo statuto tutte quelle modifiche, integrazioni o soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità al fine di ottenere il riconoscimento, purché non alterino la sostanza della odierna deliberazione;
- compiere qualsiasi altro atto necessario o opportuno per il perfezionamento dell'operazione di trasformazione della società in fondazione di partecipazione.

8. Di conferire al Consiglio di Amministrazione della attuale società a responsabilità limitata l'incarico di convocare con urgenza una nuova Assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti, qualora non si ottenga il riconoscimento della fondazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore undici e cinquantatre (11,53).

dopo aver dichiarato che la società trasformanda non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione.

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al costituito comparente il quale, su mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità e lo sottoscrive unitamente a me Notaio, alle ore undici e cinquantacinque (11,55).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in quattro fogli di carta uso bollo, occupati per facciate intere quindici e fin qui della presente sedicesima.

F/to MINUTELLA ANGELO, DR. ANDREA PESCATORI NOTAIO



AVV. ANDREA GRAZZINI
AVV. ELEONORA CARLI
AVV. ANDREA MAZZONE
AVV. FRANCESCA RUSCICA

DOTT. CESARE INGRANDE
DOTT.SSA TERESA ORIANI

Staff
DOTT.SSA FRANCESCA CURZI
SIG.RA BARBARA INNOCENTI

Firenze, 21 luglio 2026

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA

Via Francesco Campana, 18

53034 COLLE VAL D'ELSA (SI)

posta elettronica: bilancio@comune.collevaldelsa.it

c.a. Responsabile Servizio Economico Finanziario

dott. Alessio Franchini

**COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA / FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA
INNOVAZIONE**

[*ns. rif. 1188/2026*]

Gentile dottor Franchini,

faccio seguito alla Sua cortese richiesta e riporto di seguito la mia analisi sulla legittimità dell'adesione del Comune di Colle Val d'Elsa alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione, che ho valutato sulla base dei documenti che mi ha fornito.

*

**1 – L'operazione diretta alla costituzione della Fondazione Centro
Sperimentale Toscana Innovazione**

Le società Centro sperimentale del mobile e dell'arredamento S.r.l. è una società a capitale misto pubblico – privato, che ha per scopo il supporto alla innovazione a alla ricerca e sviluppo, per il comparto delle imprese del settore dell'arredamento insediato nel territorio principalmente della Provincia di Siena.

La compagine societaria ha valutato l'ipotesi di trasformare la società in una fondazione di partecipazione, anche al fine di attrarre Pubbliche Amministrazioni,

dopo che il Comune di Poggibonsi (a séguito di alcuni rilievi della Corte dei conti sull'incompatibilità della partecipazione con le finalità pubbliche di rilievo comunale) ha deliberato la dimissione della propria partecipazione.

Da quanto mi viene riferito, l'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2026 ha deliberato l'approvazione della trasformazione della società in "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione", Fondazione di partecipazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500-*septies* c.c., con espressa volontà di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Secondo il progetto di trasformazione la Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (di seguito, solo: la **Fondazione**) è costituita per iniziativa di alcuni Soci Fondatori privati (Associazione Industriali Arezzo Grosseto e Siena; Confederazione Nazionale Artigiani Siena; Associazione Provinciale Artigianato Siena – Confartigianato; Confapi Siena Grosseto), per operare senza scopo di lucro, con finalità di promozione del comparto del mobile e dell'arredamento.

2 – Il quadro normativo di riferimento

2.1 – Fondazione di partecipazione e normativa pubblicistica

2.1.1 – La fondazione di partecipazione è un modello organizzativo atipico di diritto privato, che si colloca nell'ambito dell'istituto della fondazione, disciplinato dagli artt. 14 ss. c.c. L'elemento di specialità rispetto alla connotazione ordinaria dell'istituto sta nel fatto che l'elemento tipico (un patrimonio destinato ad uno scopo, stabilito dal fondatore) si combina con un elemento personalistico 'dinamico': una struttura aperta all'adesione successiva di nuovi soggetti, pubblici e privati.

La fondazione è espressione organizzativa delle libertà sociali, e può collocarsi tra i cosiddetti corpi intermedi tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, co. 4, Cost., un preciso presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301).

Per tali connotati la fondazione di partecipazione può legittimamente realizzare un partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale, fermo restando che lo scopo di utilità sociale si pone come un vincolo operativo invalicabile: la fondazione può svolgere attività economica solo se diretta a soddisfare un interesse generale e in assenza di scopo di lucro; altrimenti, deve essere meramente secondaria e strumentale (Cass. SS.UU 7 luglio 2011, n. 14958; Cons. Stato, A.P., 3 giugno 2011, n. 10).

2.1.2 – La fondazione è ente di diritto privato e, quindi, opera secondo le regole del diritto comune. Non le si applicano, dunque, in linea di massima, le disposizioni del d. lgs. n. 175/2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" – di seguito anche "TUSPP"), che definisce il proprio perimetro applicativo in relazione alle società (Rivola – Orsetti *Il ricorso alla fondazione di partecipazione per la gestione di servizi pubblici: vantaggi e criticità*, in Public-Utilities, 2023).

Tale connotazione, peraltro, sconta due temperamenti.

In primo luogo, il contatto qualificato con l'Amministrazione Pubblica può comportare che la fondazione di partecipazione, a certi fini e rispetto a certi istituti, venga considerata (al pari di altri enti c.d. 'a geometria variabile') alla stregua di un soggetto pubblico, e così rientrare nell'ambito di applicazione di una determinata normativa di stampo pubblicistico (generalmente destinata ad amministrazioni pubbliche e/o agli organismi dalle medesime partecipate)

In particolare, una fondazione pubblica può presentare i connotati dell'organismo di diritto pubblico e, per tale via, essere assoggetta alle regole applicabili a tale tipo di qualificazione (principalmente: le regole di evidenza pubblica), ferma restando l'applicazione delle regole del diritto comune per tutti gli ambiti non correlati all'elemento funzionale dell'organismo di diritto pubblico (Tar Emilia – Romagna – Parma, 28 novembre 2023, n. 345).

Tale connotazione ricorre quando l'ente, indipendentemente dalla forma privata, presenti cumulativamente i tre elementi costitutivi dell'organismo di diritto pubblico: quello personalistico (la capacità giuridica), quello della dominanza pubblica (finanziamento maggioritario o controllo dello Stato, dalle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico) e quello c.d. teleologico: l'istituzione specifica per esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

Dato che il quesito non concerne il regime giuridico applicabile alla **Fondazione**, il presente parere prescinde dall'esame di questo profilo (per approfondimenti e bibliografia sia consentito rinviare a A. Grazzini, *Contratti pubblici e profilo soggettivo - Sezione A - Stazioni appaltanti ed enti concedenti*, in Pappano – Giani – Grazzini, *Diritto dei contratti pubblici*, Pacini, 2025).

In secondo luogo, e indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti identificativi dell'organismo di diritto pubblico, le c.d. fondazioni 'pubbliche' (o a partecipazione pubblica), pur essendo enti di diritto privato, sono frequentemente assoggettate, per via interpretativa o per espressa previsione, a un complesso di norme di diritto pubblico.

Tale attrazione nell'orbita pubblicistica si verifica in presenza di un 'contatto qualificato' con la pubblica amministrazione, tipicamente un controllo o un finanziamento pubblico dominante. Sebbene la disciplina non sia organica, la giurisprudenza amministrativa e contabile ha esteso a tali enti, in quanto strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, numerosi principi e vincoli propri del settore pubblico.

Tra i principali si annoverano, a titolo esemplificativo: a) l'obbligo per l'ente pubblico di mantenere un'influenza dominante (funzioni di indirizzo e controllo, talvolta assimilate al c.d. 'controllo analogo'); b) il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per il reclutamento del personale; c) l'applicazione degli obblighi di

trasparenza (d.lgs. 33/2013) e di prevenzione della corruzione (l. 190/2012); d) l'estensione dei limiti ai compensi degli amministratori e dei divieti di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, mutuati dalla disciplina delle società a controllo pubblico; e) il divieto per l'ente pubblico di effettuare contribuzioni a copertura delle perdite di gestione, in ossequio al principio di autosufficienza patrimoniale della fondazione; f) la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria e la conseguente responsabilità erariale degli amministratori per l'impiego di risorse pubbliche.

2.2 – Le condizioni di legittimità della partecipazione di una Pubblica Amministrazione in una fondazione

2.2.1 – La circostanza che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), come osservato nel par. precedente, non si applichi alle fondazioni e, più in generale, agli organismi partecipati che non abbiano natura societaria, non implica che l'adesione a un tale tipo di organismi sia svincolata da criteri di legittimità.

Come noto, infatti, l'art. 8 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), nel ribadire che alle pubbliche amministrazioni è riconosciuta una generale capacità negoziale (del resto, già pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza: Cass., SS.UU., 12 maggio 2008, n. 11656.), aggiunge che esse sono dotate di autonomia contrattuale *“nel perseguire le proprie finalità istituzionali”*.

Perciò, un'Amministrazione Pubblica può promuoverne la costituzione di una fondazione o determinarsi alla relativa partecipazione, in quanto tale costituzione e/o partecipazione risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'amministrazione procedente: trattasi, infatti, di *“una scelta organizzativa afferente al perseguimento dell'interesse pubblico”* (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 3 giugno 2011, n. 10).

Il ricorso a una fondazione da parte di un'Amministrazione Pubblica deve, quindi, poggiare su solide giustificazioni circa l'idoneità di tale forma organizzativa al perseguimento dei fini istituzionali di volta in volta considerati: elementi che la medesima Amministrazione dovrà aver cura di dettagliare nell'ambito del generale obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.2.2 - Anche la giurisprudenza della Corte dei conti si va consolidando nel senso che, anche quando l'art. 5 TUSPP non sia direttamente applicabile, i principi relativi alla coerenza con le finalità istituzionali, alla sostenibilità economica e alla motivazione dell'atto costitutivo devono comunque orientare la decisione della Pubblica Amministrazione che scelga di costituire o partecipare a una fondazione. Ciò perché il TUSPP, pur riferendosi alle sole società, esprime limiti e divieti funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio e, dunque, alla sana gestione finanziaria dell'ente, che hanno una valenza generale (Corte conti, Sez. contr. Veneto, 8 luglio 2026, n. 127; id. n. 82/2026/PASP; Corte conti, Sez. contr. l'Emilia-Romagna, 30 settembre 2024

n. 85/24; id. SS.RR. controllo, Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), deliberazione n. 10/2024).

Pertanto la partecipazione di un ente locale a una fondazione di partecipazione richiede la compresenza di alcuni presupposti, tra i quali la giurisprudenza ora richiamata annovera: (i) la coerenza con le funzioni istituzionali assegnate agli enti locali; (ii) una motivazione analitica del provvedimento deliberativo, con riferimento alla necessità e opportunità dell'operazione, evidenziando le ragioni di interesse pubblico, la coerenza con le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria e le ragioni della scelta rispetto ad altri moduli organizzativi disponibili; (iii) un presidio di controllo sulla *governance*, onde assicurare la coerenza dell'attività con gli interessi pubblici.

2.3 – Le condizioni di legittimità della trasformazione di una società commerciale in fondazione

2.3.1 – L'ordinamento giuridico ammette la trasformazione di una società di capitali in una fondazione, ai sensi dell'art. 2500-*septies* del codice civile. Tuttavia, quando la società oggetto di trasformazione è partecipata da un'amministrazione pubblica, l'operazione presenta un vaglio di legittimità specifico.

2.3.2 – Un primo profilo di attenzione risiede nel rischio che la trasformazione sia utilizzata come strumento per eludere norme imperative di diritto pubblico, in particolare i vincoli imposti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016, "TUSP"), al cui ambito di applicazione le fondazioni sono sottratte.

Ad esempio, qualora una partecipazione societaria debba essere dismessa in esecuzione di un piano di razionalizzazione, la trasformazione in fondazione potrebbe essere interpretata come un tentativo di sottrarsi a tale obbligo.

Un secondo profilo di attenzione si correla al principio sotteso all'art. 2500-*octies* c.c., che vieta la trasformazione in società di capitali di associazioni o fondazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici, al fine di evitare che risorse destinate a finalità ideali vengano distratte verso scopi lucrativi. In senso inverso, nella trasformazione da società partecipata a fondazione, tale principio impone di garantire che il valore pubblico conferito nella società non venga disperso o sottratto al perseguimento di un interesse generale.

Di conseguenza, la legittimità dell'operazione di trasformazione è subordinata a una duplice condizione. In primo luogo, l'Amministrazione Pubblica deve fornire una motivazione analitica che dimostri come il modello fondazionale sia più idoneo di quello societario a perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che la trasformazione non abbia finalità elusive. In secondo luogo, è necessario accertare che l'assetto della nuova fondazione offra garanzie adeguate alla tutela dell'interesse pubblico.

3 – I rilievi già espressi dalla Corte dei conti Toscana

3.1 - La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ha già avuto occasione di esprimere alcuni rilievi, con riferimento alla partecipazione del Comune di Poggibonsi nel Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento S.r.l., società consortile nella quale il Comune deteneva una quota del 18,36%.

3.2 – I rilievi della Corte dei conti sono, essenzialmente, di tre ordini

In primo luogo, la Corte dei conti ha rilevato che le attività del Centro Sperimentale del Mobile (servizi alle imprese nei settori dell'innovazione, promozione, cooperazione internazionale, formazione) *“appaiono non essere strettamente indispensabili per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, come richiesto dall'art. 4, comma 1 TUSP (cd. 'vincolo di scopo'), essendo volte esclusivamente all'erogazione di servizi specifici e puntuali a favore delle imprese, che ne traggono vantaggio”* (Corte conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana., deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 18).

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che la circostanza che il capitale societario sia a maggioranza privato e che gli altri soci siano le Associazioni di industriali e dell'artigianato di Arezzo Grosseto e Siena ed altre società operanti nei settori del commercio e dell'artigianato *“rende evidente che la società persegue fini imprenditoriali che non coincidono con quelli del Comune di Poggibonsi”* (*ibidem*).

Infine, il Giudice contabile ha espressamente escluso che l'assenza del vincolo di scopo potesse essere superata qualificando le attività in termini di *“servizio di interesse generale”* a favore della collettività, ritenendo che tale qualificazione *“non pare corretta”*.

La conseguenza operativa di tale pronunciamento è stata la conferma della dismissione della partecipazione, già deliberata dall'ente a partire dal Piano 2021, con rilievo di ritardo nella sua attuazione.

4 – Valutazione

4.1 – Si deve, preliminarmente, evidenziare che la **Fondazione** risulta (secondo quanto mi viene riferito) costituita dai medesimi soggetti privati (Associazione Industriali AGS, CNA Siena, Confartigianato Siena, Confapi Siena Grosseto) che compongono la compagine societaria maggioritaria (81,64%) del Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento S.r.l., soggetto rispetto al quale la Corte dei conti ha rilevato la violazione del vincolo di scopo ex art. 4 TUSP e ha raccomandato la dismissione della partecipazione del Comune di Poggibonsi.

Le due realtà condividono, poi, la medesima sede e un ambito di attività largamente sovrapponibile.

Questi elementi inducono a ponderare il rischio che la **Fondazione** sia considerata un 'successore funzionale' del Centro Sperimentale del Mobile (costituito

nella forma della fondazione di partecipazione anziché nella forma societaria), sollevando un problema di elusione della disciplina e dei principi affermati dalla Corte dei conti.

Per mitigare tale rischio occorre incentrare l'analisi su due profili: (i) da un lato, verificare se siano concretamente riscontrati i presupposti di legittimità per l'adesione di un ente locale a una fondazione di partecipazione (su cui v. *supra*, par. 2.2); (ii) dall'altro lato, che la costituzione della **Fondazione** risponda a un più efficace perseguimento di interessi pubblici generali, e non sia la mera 'riedizione' del medesimo soggetto in forma diversa (v. *supra* par. 2.3).

4.2 – Con riferimento al primo profilo di valutazione (rispetto dei criteri di legittimità dell'adesione di un ente locale), l'assetto statutario desumibile dalla bozza di statuto evidenzia tre elementi da valutare.

4.2.1 – Un primo elemento da valutare risiede negli scopi della **Fondazione**, che sono distintamente dettagliati nell'art. 2 dello statuto. L'elencazione ivi riportata non individua come finalità principale un'attività di diretta strumentalità a imprese private, bensì collega sistematicamente il sostegno al sistema produttivo ad interessi collettivi.

Già il primo periodo del comma, infatti, afferma che la **Fondazione** svolge attività conoscitive, di ricerca e promozione; favorisce innovazione, internazionalizzazione e cooperazione; ha come finalità principale il sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale sostenibile; promuove la cooperazione tra imprese, enti pubblici e soggetti privati. Tali finalità esprimono chiaramente che gli scopi statutari non sono orientati alla distribuzione di utili o alla tutela di interessi meramente privatistici delle imprese, bensì si proiettano verso la promozione di un interesse collettivo.

Le singole attività (elencate ai punti da 1.1 a 1.7 dell'art. 2 dello statuto) che la **Fondazione** è chiamata a svolgere confermano la conclusione ora raggiunta, essendo certamente connotate da una finalità di interesse generale, con particolare riferimento alla innovazione; alla promozione economica tramite "*iniziative di valorizzazione del sistema economico locale e nazionale*" e il sostegno all'internazionalizzazione; alla cooperazione internazionale, anche tramite forme di collaborazione con enti pubblici o il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella progettazione di iniziative; alla sinergia con enti di ricerca pubblici; alla realizzazione di progetti di interesse pubblico-privato rivolti – tra l'altro – alla inclusione sociale, alla educazione ambientale, al coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche.

Il secondo comma del medesimo articolo precisa che tutta l'attività è finalizzata alla crescita imprenditoriale attraverso innovazione tecnologica, organizzativa e culturale. Anche questa disposizione non esprime una finalità di sostegno a interessi privati specifici (di una singola impresa), ma orienta lo scopo statutario alla crescita complessiva del tessuto imprenditoriale locale, cioè a una funzione (tradizionalmente

considerata pubblica) di sviluppo economico territoriale.

La connotazione pubblicistica degli scopi generali della **Fondazione** e delle attività statutariamente previste è ragione sufficiente per considerare superati i rilievi della Corte dei conti della Toscana, incentrati sull'osservazione secondo cui le attività del Centro Sperimentale del Mobile erano *“volte esclusivamente all'erogazione di servizi specifici e puntuali a favore delle imprese, che ne traggono vantaggio”*.

Potrebbe, peraltro, essere ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la connotazione pubblicistica inserendo nel primo comma dell'art. 2 una formula del seguente tenore: *“La Fondazione opera per il perseguimento di finalità di interesse generale e di utilità sociale, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, dell'innovazione, della cooperazione tra soggetti pubblici e privati e del rafforzamento della competitività del sistema economico territoriale”*.

Una clausola di questo tipo renderebbe ancora più evidente che la promozione delle imprese rappresenta lo strumento attraverso cui perseguire un interesse pubblico più ampio, e non il fine diretto della Fondazione.

4.2.2 – Il secondo elemento sensibile concerne l'influenza sulla *governance*.

Ai sensi dell'art. 8, l'organo di governo della **Fondazione**, cui competono le decisioni strategiche fondamentali è composto da un numero di membri da 3 a 11, dei quali *“la maggioranza è, in ogni caso, designata dai Soci Fondatori”*.

L'art. 9, comma 1, dello statuto prevede che *“gli enti pubblici soci hanno facoltà di proporre all'Organo di Indirizzo la nomina di un candidato per ciascuna categoria di ente; l'Organo di Indirizzo decide sulla nomina in piena autonomia”*.

Vero è che la facoltà di proposta non equivale ad un diritto di designazione: l'ente pubblico non ha garanzia di vedere nominato il proprio candidato nel Consiglio di Amministrazione. Peraltro, mi viene riferito che se il Comune di Colle Val d'Elsa aderirà alla **Fondazione**, sarà qualificato alla stregua di socio Fondatore. Perciò l'Amministrazione comunale siederà nell'Organo di Indirizzo.

Tale partecipazione non è, *di per sé*, idonea ad esprimere un'influenza dominante. Peraltro, dato che la **Fondazione** non è organismo di diritto pubblico o ente strumentale del Comune (cfr. *supra* par. 2.1.2), non si richiede una relazione di controllo (né monistico, né congiunto) sulla stessa (peraltro, incompatibile con la natura delle fondazioni di partecipazione, nelle quali – stante la pluralità estesa di enti partecipanti – è inconfigurabile l'ipotesi del controllo monistico: vuoi del fondatore, vuoi dei soci partecipanti).

Inoltre la qualifica di socio fondatore riconosciuta al Comune di Colle Val d'Elsa consentirà a quest'ultimo di esercitare un idoneo presidio sulla *governance* dell'Ente, potendo partecipare sia alla formazione delle scelte strategiche della

Fondazione, sia alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Tale presidio, infatti, consentirà all'Amministrazione comunale l'esercizio di diritti partecipativi (diritto di intervento; consenso informato) e di controllo (vigilanza sul Consiglio di Amministrazione), che potranno assicurare che le attività concretamente esercitate si mantengano coerenti con l'interesse pubblico.

4.2.3 – In terzo luogo, la bozza di statuto prevede, tra le entrate, *“contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati?”* (art. 15, comma 1, lett. b), senza tuttavia disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità di tali apporti pubblici. In particolare, non è prevista alcuna clausola che vieti contributi pubblici destinati al ripiano delle perdite o che subordini gli apporti comunali alla stipula di specifiche convenzioni di servizio.

La Corte dei conti ha affermato con chiarezza che l'ipotesi di una *“contribuzione 'a regime' occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia... con l'istituto attivato dall'ente”*, traducendosi sostanzialmente in un illegittimo finanziamento a imprese private (Corte conti, Sez. Auton., del. n. 10/2024; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n. 130/2020).

Mi viene, peraltro, riferito ch(i) negli ultimi cinque anni alla società Centro del Mobile ha chiuso i bilanci in utile; (ii) nel medesimo periodo ha costantemente incrementato il patrimonio netto; (iii) tali risultati sono stati ottenuti sulla base del valore della produzione e senza richiedere quote e o contributi annuali di qualsiasi genere ai soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Mi viene, altresì, mostrata la nota 2 luglio 2026 del Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione**, nella quale si precisa che (come da accordi assunti dal Comune di Colle Val d'Elsa in vista della propria adesione) la partecipazione finanziaria comunale sarà limitata la sola quota di partecipazione, per un importo di € 1.000,00, senza ulteriori richieste di esborsi.

Questo elemento non può dirsi ‘cristallizzato’, dato che non è indicato nello statuto, ma, letto in combinato con il dato storico sulla redditività del ‘predecessore’ della **Fondazione**, appare tranquillizzante sulla ragionevole assenza di rischi patrimoniali derivanti dall'adesione dell'Amministrazione Comunale alla **Fondazione**.

4.3 – Con riferimento al secondo profilo di valutazione (effettività della trasformazione), si possono evidenziare i seguenti elementi (desumibili dalla bozza di statuto): l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili (art. 1, comma 2); lo scopo sociale orientato a finalità di interesse pubblico correlate allo sviluppo economico e sociale del territorio (art. 2).

I predetti elementi costitutivi indicano che la **Fondazione** si colloca nel solo del principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 Cost.: l'ente non svolge un'attività economica orientata al profitto, ma esprime un'iniziativa ispirata a esigenze

pubblicistiche.

Riguardati complessivamente, tali elementi appaiono sufficienti ad escludere che la **Fondazione** abbia mantenuto un'impostazione privatistica, correlata alla pregressa forma di società commerciale, potendosi – parimenti – escludere che la trasformazione da società in fondazione sia solo apparente, e che dunque la **Fondazione** mantenga finalità già ritenute non coerenti con l'interesse pubblico.

5 – Conclusioni

In conclusione e riassumendo, l'analisi della bozza di statuto della trasformanda Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (condotto con particolare riferimento ai punti maggiormente sensibili) rivela la presenza di elementi sostanziali (personalità giuridica, assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili, finalità ampiamente pubblicistiche, presidio di controllo sulla *governance*, assenza di rischio finanziario conseguente alla partecipazione) che superano il vaglio della legittimità dell'adesione per una Pubblica Amministrazione (fatto salvo il suggerimento esposto nel par. 4.2.2 del presente parere).

I medesimi elementi escludono, altresì, ragionevolmente, che la **Fondazione** risulti un successore funzionale *tal quale* della società Centro Sperimentale del Mobile: essa, infatti, presenta una veste obbiettivamente pubblicistica, e non si limita a riproporre le medesime attività e la medesima composizione soggettiva che la Magistratura contabile aveva ritenuto inidonee a giustificare la partecipazione pubblica.

*

Resto a disposizione per ogni eventuale necessità di ulteriore approfondimento e invio i miei più cordiali saluti.

Avv. Andrea Grazzini





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 5 - Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

RELAZIONE SULL'AUTOSUFFICIENZA PATRIMONIALE IN TERMINI ECONOMICI-FINANZIARI E CONTABILI DELLA FONDAZIONE.

Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – T.U.S.P., D.Lgs 175/2016, non si applica alle fondazioni ed a tutti gli organismi partecipati dalla Pubblica Amministrazione che non abbiano natura societaria. Questo non significa, però, che tutta una serie di principi di “buon senso” e di buona amministrazione in esso contenuti possono essere ignorati.

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 84/2025/PASP precisa che *<<“anche se l'articolo 5 del T.U.S.P. non è formalmente applicabile, i suoi principi - in particolare quelli relativi alla coerenza con la finalità istituzionali, alla sostenibilità economica e alla motivazione dell'atto costitutivo, devono essere rispettati ogni qualvolta una pubblica amministrazione decida di costituire o partecipare ad una fondazione. In questo senso il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), pur non disciplinando direttamente le fondazioni, si applica in via analogica quando queste siano costituite da enti pubblici e svolgano attività di interesse generale con risorse pubbliche”>>*. Questo, appunto, perché il T.U.S.P., pur riferendosi alle sole società pone *<<limiti e divieti preordinati alla tutela degli equilibri di bilancio, ovvero in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente>>* (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2024). Analogamente anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto che le sue norme configurano parametri interposti di coordinamento finanziario.

Questa relazione intende verificare l'autosufficienza patrimoniale della Fondazione in questione come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata la copertura dei costi con i propri ricavi. (Sez. contr. reg. Lombardia n. 67/2010, 365/2011 e 70/2017)

L'equilibrio di bilancio, infatti, è il paradigma fondamentale in ordine ai rapporti finanziari tra il Comune e la fondazione e si deve esaurire nell'atto costitutivo, salvo eventuali contributi predeterminati ad una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato servizio pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della normativa in materia di erogazione di risorse pubbliche a favore di privati.

In altri termini per la Pubblica Amministrazione e quindi anche per questo Comune non è ammessa la contribuzione a regime.

I rapporti finanziari tra ente locale e fondazione, quale strumento prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche si devono esaurire nell'atto costitutivo del nuovo soggetto e di conseguenza l'ipotesi di una

Città del Cristallo



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912239- fax +39 0577 912283
www.comune.collevaldelsa.it
bilancio@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 5 - Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

contribuzione “a regime” occorrente a cui la fondazione vada incontro per garantirne l’equilibrio economico-patrimoniale e/o finanziamenti sistematici per ripiano di perdite o disavanzi ne snaturerebbe le caratteristiche essenziali e si tradurrebbe, sostanzialmente nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime ad esse connesse (delibere Sezioni di controllo Corte Conti Piemonte n. 24/2012 e Abruzzo 5/2017. In altri termini se il patrimonio è inidoneo a raggiungere lo scopo sociale la fondazione va estinta o trasformata.

Analisi sostenibilità finanziaria

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che il Comune intende effettuare; l’altra di tipo soggettivo tesa a ponderare gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Profilo oggettivo.

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della Fondazione di garantire, in via autonoma ed in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale.

Di seguito vengono, quindi, analizzati i risultati dell’ultimo quinquennio del Centro Sperimentale del Mobile Società consortile a r.l. oggi trasformatosi in Fondazione, con modifica degli scopi sociali, che attestano l’equilibrio economico-finanziario della stessa:

PATRIMONIO NETTO

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2021
Capitale sociale	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Riserva legale	11.193,00	11.193,00	11.193,00	11.193,00	11.193,00
Altre riserve	115.896,00	105.376,00	104.622,00	103.552,00	102.558,00

Città del Cristallo



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912239- fax +39 0577 912283
www.comune.collevaldelsa.it
bilancio@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 5 - Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Utile di esercizio	18.977,00	10.521,00	753,00	1.069,00	1.327,00
TOTALE PATRIM. NETTO	166.886,00	147.890,00	137.368,00	136.614,00	135.878,00

La Fondazione negli ultimi cinque anni ha sempre incrementato il proprio patrimonio netto.

RISULTATO DI ESERCIZIO

RISULTATO DI ESERCIZIO	ANNO 2025	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021
Utile	18.977,00	10.521,00	753,00	1.069,00	1.327,00

La Fondazione negli ultimi cinque anni ha sempre chiuso i propri bilanci in utile.

VALORE DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2025	ANNO 2024	ANNO 2023	ANNO 2022	ANNO 2021
	675.698,00	652.618,00	418.234,00	816.226,00	711.996,00

Come attestato e dichiarato dalla Fondazione nel periodo preso in esame il volume di affari è stato realizzato **senza richiedere quote e/o contributi annuali di qualsiasi genere ai soci di tutte le categorie** (Soci Fondatori, soci sostenitori e soci ordinari).

Nel periodo preso in esame i dati dimostrano una situazione economico-finanziaria in equilibrio e priva di criticità, con bilanci chiusi in utile in ogni esercizio, un costante incremento del patrimonio netto e nessun ricorso alla contribuzione annuale da parte dei Soci, seppur prevista all'art. 15 dello Statuto della Fondazione stessa.

Città del Cristallo



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912239- fax +39 0577 912283
www.comune.collevaldelsa.it
bilancio@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 5 - Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Profilo soggettivo

Come già illustrato in premessa i rapporti finanziari tra il Comune e la Fondazione si esauriscono nell'atto costitutivo, salvo eventuali contributi predeterminati ad una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato servizio pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della normativa in materia di erogazione di risorse pubbliche a favore di privati.

Questa Amministrazione non verserà alla Fondazione alcuna contribuzione annua a regime ed i rapporti finanziari si esauriranno con la fase di costituzione/ingresso nella sua compagine sociale.

Con riferimento all'art. 15 della Fondazione il Comune di Colle di Val d'Elsa in futuro non verserà, in base anche agli accordi presi prima del suo ingresso, quote e/o contributi dei Soci di cui al punto a) del suddetto articolo sociale mentre potrà versare importi di modesta entità per "contributi finalizzati al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione e documentazione, comunque progettati e realizzazioni nell'ambito di fini statutarie", punto b) del suddetto articolo.

E' del tutto evidente che il Comune sosterrà soltanto una spesa di circa euro 2.000,00 per il versamento della quota di partecipazione alla Fondazione.

Eventuali contribuzioni predeterminate ad una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato servizio pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della normativa in materia di erogazione di risorse pubbliche a favore di privati potranno essere concessi alla Fondazione solo e soltanto se saranno previsti e finanziati precedentemente negli atti di programmazione del Comune approvati, visto il carattere autorizzatorio del bilancio comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto in conclusione considerato che la spesa del Comune per essere socio della Fondazione sarà di 2.000,00 euro, quindi di modestissima entità, si può affermare che non si registrano effetti sul bilancio comunale e soprattutto sui suoi equilibri, anche futuri.

Ragioni di convenienza economica

La valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo di questo strumento societario rispetto alle esigenze ed agli obiettivi dell'amministrazione (profilo di efficacia) che del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Città del Cristallo



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912239- fax +39 0577 912283
www.comune.collevaldelsa.it
bilancio@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 5 - Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

Questi profili si ritrovano negli scopi sociali della Fondazione stessa. Infatti l'art. 2 dello Statuto stabilisce, fra l'altro, i seguenti scopi:

1. *La Fondazione realizza attività conoscitive, di ricerca e di promozione dirette a stimolare ed assistere la costituzione, lo sviluppo e la competitività delle imprese, e si propone di svolgere, promuovere ed avviare e realizzare studi e ricerche, collaborazioni, progetti che abbiano quale caratteristica quella di favorire l'innovazione, la promozione, l'internazionalizzazione e la cooperazione internazionale, con la finalità principale di supportare la sostenibilità e **sviluppo economico, sociale e territoriale**, nonché la cooperazione tra imprese, **enti pubblici** e privati. In particolare, la fondazione si propone di operare a livello di:*
 - a. *Innovazione e trasferimento tecnologico: promuovere progetti di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, con particolare attenzione al cambiamento climatico e all'utilizzo di tecnologie avanzate, **anche a supporto di Enti pubblici**.*
 - d. *Cooperazione internazionale: Collaborare con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale, **per il sostegno a progetti di sviluppo economico e sociale**, prevedendo anche possibilmente il coinvolgimento delle amministrazioni locali nella progettazione e attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.*
 - e. *Formazione e Orientamento: Organizzare ed erogare corsi di formazione, seminari e workshop rivolti sia alle imprese, persone fisiche e **enti pubblici**. Progettare e realizzare attività di formazione finanziata e non, avvalendosi di collaborazioni esterne e attuare progetti di orientamento sulla conoscenza dei sistemi imprenditoriali.*
 - f. *Integrazione e Networking: Favorire l'integrazione, lo scambio di conoscenze e la creazione di reti tra imprese, scuole, università, centri di ricerca e **amministrazioni pubbliche, al fine di creare sinergie e promuovere la collaborazione tra il settore privato e le istituzioni pubbliche**.*
 - g. *Promozione di Progetti di Interesse Pubblico-Privato: Sostenere e realizzare progetti che abbiano un impatto positivo sul territorio, come:*
 - *iniziative di inclusione sociale, educazione ambientale **anche con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche**.*

Lo sviluppo economico, sociale e territoriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, il sostegno a progetti di sviluppo sociale ed economico, la formazione anche per enti pubblici e l'integrazione, lo

Città del Cristallo



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912239- fax +39 0577 912283
www.comune.collevaldelsa.it
bilancio@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 5 - Servizio Economico Finanziario e Patrimonio

scambio di conoscenze e la creazione di reti tra imprese, scuole, università, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, al fine di creare sinergie e promuovere la collaborazione tra il settore privato e le istituzioni pubbliche sono finalità di “interesse generale” direttamente imputabili alla sfera pubblicistica e proprie di un ente locale e rientranti nei suoi fini istituzionali.

Il ricorso ad una Fondazione pubblico-privata può essere uno strumento idoneo per il raggiungimento dei suddetti fini anche perché essendo Fondazione è un ente senza scopo di lucro, che si avvale del proprio patrimonio per perseguire scopi non economici.

Colle di Val d'Elsa, 22 Luglio 2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 5 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Alessio Franchini

Città del Cristallo



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912239- fax +39 0577 912283
www.comune.collevaldelsa.it
bilancio@comune.collevaldelsa.it



Poggibonsi 2 luglio 2026

comune.collevaldelsa@postecert.it

Gentilissimo Sindaco
Dott. Piero Pii
Sindaco Comune di Colle Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
53034 COLLE VAL D'ELSA

Gentilissimo Signor Sindaco Piero Pii

Facciamo seguito alla intercorsa corrispondenza ed ai colloqui telefonici con il Dott. Fabio Toscano Segretario comunale, al dott. Alessio Franchini Responsabile Servizio Economico, nonché all'invio della copia dell'atto notarile della trasformazione in Fondazione di partecipazione, del Centro Sperimentale del Mobile.

Facciamo seguito anche alla comunicazione dell'avvenuta adesione della Università degli Studi di Siena del 29 maggio scorso, che le allego nuovamente, e le confermo che anche l'Università degli Studi di Firenze ci ha comunicato che sono in fase deliberante per lo stesso scopo.

Con la presente, quindi, la invito a confermarci la vostra volontà di aderire al progetto della "Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione" costituita il 29 aprile scorso, in qualità di **Socio Fondatore**.

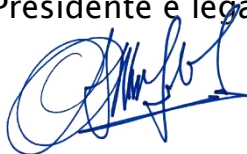
A questo proposito:

1. Dichiariamo che nel periodo 2021-2025 il volume di affari del Centro Sperimentale del Mobile S. Cons. a r.l., trasformatosi in Fondazione, è stato realizzato senza il versamento di quote di partecipazione annuale, ex art. 5, commi 2 e 5 del vigente statuto e senza il versamento di quote e contributi da soci previsti dall'art. 15 dello statuto.
2. Attestiamo inoltre, con riferimento all'art. 5 ed all'art. 15 dello statuto della Fondazione, che, in base agli accordi presi e convenuti fra le parti prima dell'ingresso del Comune di Colle di Val d'Elsa nella Fondazione Centro Sperimentale del Mobile i rapporti finanziari del Comune si esauriranno con la sottoscrizione e versamento della quota sociale del fondo di dotazione e che in futuro il Comune non verserà quote e/o contributi alla Fondazione stessa previsti dagli articoli 5, commi 2 e 5 ed al punto a) dell'art 15 del vigente statuto".
3. Confermiamo inoltre, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, che l'ammissione a Socio Fondatore prevede il versamento della quota a Fondo di dotazione del valore convenzionale di 1.000,00 euro (mille euro).

Il contenuto delle suddette dichiarazioni sarà deliberato dall'Organo di Indirizzo nella stessa seduta nella quale delibererà l'ingresso del Comune di Colle di Val d'Elsa quale socio fondatore.

A sua disposizione, per qualunque eventuale ulteriore approfondimento, le porgiamo cordialissimi saluti

Angelo Minutella
Presidente e legale rappresentante



*Angelo Minutella
Presidente*



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

PROTOCOLLO GENERALE N° 0012864 del 02/07/2026 14:22

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 02/07/2026 12:39

Tipo Documento:

Classificazione: 02/01

Documento precedente: /

Oggetto: **INVITO ADESIONE "FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE"**

Documento principale: TestodelMessaggio.html

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
CSM TOSCANA		CSMTOSCANA@PEC.APERION.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
U.O. Segreteria	02/07/2026		U.O. Protocollo	COMPETENZA
U.O. Bilancio Contabilita'	02/07/2026		U.O. Protocollo	COMPETENZA
AREA Segretario Generale	02/07/2026		U.O. Protocollo	COMPETENZA
Sindaco	02/07/2026		U.O. Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Titolo	Descrizione
1	Allegato	image001.jpg	
1	Allegato	Sindaco Comune di Colle VE lettera invito adesione.pdf	



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Parere n. 67 del 22.07.2026 dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione di adesione alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (CST).

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue (22) del mese di Luglio l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/07/2024 e con deliberazione consiliare n. 118 del 11.11.2025, esecutive ai sensi di legge e composto dal Dott. Agnelli Alessandro, Presidente, dal Rag. Piccolotti Bruno e dal Dott. Guidi Gabriele Membri

procede alla verifica della proposta di deliberazione per l'adesione alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana innovazione (CST);

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1823 del 22.07.2026 per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO e preso atto di quanto rilevato e sottolineato nella proposta stessa;

PRESO ATTO del testo dello statuto della Fondazione risultante dalla trasformazione sopradescritta, accluso al verbale di assemblea straordinaria sopra citato ed allegato sotto la lettera "A" alla suddetta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione comunale di aderire alla fondazione di cui sopra;

VISTO il parere legale richiesto all'Avv. Grazzini Andrea di Firenze, documento allegato alla suddetta proposta di deliberazione dal quale risulta che sussistono negli scopi sociali della Fondazione finalità di interesse generale direttamente imputabili a soggetti pubblici;

VERIFICATO, quindi, preliminarmente che i fini statuari della Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione rappresentano esigenze e finalità di interesse generale direttamente imputabili alla sfera pubblicistica e proprie anche di un ente locale e rientranti nei suoi fini istituzionali;

PREMESSO che il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – T.U.S.P., D.Lgs 175/2016, non si applica alle fondazioni ed a tutti gli organismi partecipati dalla Pubblica Amministrazione che non abbiano natura societaria. Questo non significa, però, che tutta una serie di principi di "buon senso" e di buon andamento in esso contenuti possono essere ignorati;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio", che viene allegata alla suddetta proposta di deliberazione sotto la lettera "C", con la quale è stata verificata l'autosufficienza patrimoniale della Fondazione in questione come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi ed in particolare è stata esaminata la sostenibilità finanziaria sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo e le ragioni di sostenibilità economica;

RILEVATO che l'importo di risorse finanziarie da assumere a carico del Comune di Colle di Val d'Elsa a fronte di tale adesione, ai sensi dell'art. 5 dello statuto della fondazione, come sopra riportato, ammonta - per effetto delle specifiche determinazioni in merito assunte dagli organi della fondazione stessa - al valore di Euro 1.000,00, il cui significato è puramente convenzionale e simbolico, stabilito a titolo di quota da apportare a fondo di dotazione;

PRECISATO che in base agli accordi presi e convenuti fra le parti prima dell'ingresso del Comune di Colle di Val d'Elsa nella Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione:

- i rapporti finanziari del Comune nei confronti della Fondazione si esauriranno con la sottoscrizione e versamento della quota sociale del fondo di dotazione di euro 1.000,00 (Mille/00);



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

- in futuro il Comune non verserà quote e/o contributi alla Fondazione stessa previsti dagli articoli 5, commi 2 e 5 ed al punto a) dell'articolo 15 del vigente statuto;
- il contenuto di tali accordi sarà deliberato dall'organo di indirizzo della Fondazione nella stessa seduta nella quale delibererà l'ingresso del Comune quale socio fondatore;

e come risulta da apposita comunicazione del 2 luglio 2026, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione al n. 12864 e che viene allegata al presente atto sotto la lettera "D";

PRESO ATTO che, quindi, che i rapporti finanziari tra ente locale e fondazione, quale strumento prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche si devono esaurire nell'atto costitutivo del nuovo soggetto e di conseguenza l'ipotesi di una contribuzione "a regime" occorrente a cui la fondazione vada incontro per garantirne l'equilibrio economico-patrimoniale e/o finanziamenti sistematici per ripiano di perdite o disavanzi ne snaturerebbe le caratteristiche essenziali e si tradurrebbe, sostanzialmente nell'utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all'esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall'applicazione dello specifico regime ad esse connesse (delibere Sezioni di controllo Corte Conti Piemonte n. 24/2012 e Abruzzo 5/2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

VISTI lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adesione alla Fondazione Centro Sperimentale Toscana Innovazione (CST)", ritenendo comunque necessaria una futura modifica statutaria che preveda per i soggetti pubblici l'esonero della contribuzione attualmente previsto all'art. 15, comma 1, lettera a).

Colle di Val d'Elsa, 22 Luglio 2026

Dott. Agnelli Alessandro

Rag. Piccolotti Bruno

Dott. Guidi Gabriele

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1823/2026

OGGETTO:ADESIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE TOSCANA INNOVAZIONE
(C.S.T.)

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1823/2026**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile.

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)